



# COMUNE DI ACCADIA

## PROVINCIA DI FOGGIA

### Ordinanza N. 32 del 14/11/2020

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente contro il coronavirus – Sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del comune di Accadia, compreso l'asilo nido dal 14.11.2020 al 28.11.2020

#### IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti i DPCM del 13 – 18 - 24.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19, così come integrato dal successivo D.P.C.M. del 4 novembre 2020;

VISTE le ordinanze sinora adottate dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia, in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la crescita della diffusione del virus è in continuo aumento in tutto il territorio nazionale e, in particolare in questi ultimi giorni nel nostro comune i casi positivi al Covid- 19 sono aumentati in modo esponenziale, con altrettante persone in isolamento fiduciario volontario, in attesa di tampone ;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare temporaneamente provvedimenti atti ad evitare assembramenti di persone che possono contribuire alla diffusione del contagio dal virus da COVID -19:

- con la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del comune di Accadia, compreso l'asilo nido dal 14.11.2020 al 28.11.2020, anche al fine di consentire l'effettuazione di tutte le necessarie operazioni di sanificazione dei locali ;

- il divieto di accesso giardini e parchi aperti al pubblico nonché ai giochi e alle attrezzature;

- il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città: Via P.S. Mattarella, Via Roma, Piazza Salvatore, Via Mirabella, Piazza S. Luigi, Via Borgo, Pizzeria Ferro, Piazza Matteotti, Rione Fossi, Piazza Aldo Moro, Piazza A. Maselli;

- il divieto di consumare alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- di vietare ogni forma di assembramento sull'intero territorio comunale.

VISTO l'articolo 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione.

Fermo restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale

#### **ORDINA**

Per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza :

- la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del comune di Accadia, compreso l'asilo nido dal 14.11.2020 al 28.11.2020;
- il divieto di accesso giardini e parchi aperti al pubblico nonché ai giochi e alle attrezzature;
- il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città: Via P.S. Mattarella, Via Roma, Piazza Salvatore, Via Mirabella, Piazza S. Luigi, Via Borgo, Pizzeria Ferro, Piazza Matteotti, Rione Fossi, Piazza Aldo Moro, Piazza A. Maselli;
- il divieto di consumare alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- di vietare ogni forma di assembramento sull'intero territorio comunale.

#### **DISPONE**

- La sanificazione di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del comune di Accadia;

- la sanificazione straordinaria dei locali comunali di via Roma, da eseguirsi nella giornata sabato 21 novembre 2020;

- la chiusura degli uffici comunali interessati dalla suddetta sanificazione limitatamente alla data del 21 novembre 2020;

#### **AVVERTE**

Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga notificata via pec. al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Accadia - Martin Luther King, alla Stazione locale dei Carabinieri, alla Prefettura di Foggia, alla Polizia Locale di Accadia

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

Accadia, lì 14/11/2020

Il Sindaco  
DE PAOLIS AGOSTINO